

3 2668 01/12/2022

0,00 TNH22L002668000VD
 0,00 codice identificativo
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNH



IL COMMISSARIO
 M. L. T.

associazione di promozione sociale

centro aperto
aps**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
MODIFICHE ALLO STATUTO**

Venerdì 16 settembre 2022, alle ore 10,30, in sede, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria per apporre alcune modifiche al vigente Statuto della nostra Associazione. La necessità di modificare alcuni articoli era stata proposta dall'ufficio titolato dell'Amministrazione Provinciale; il motivo è legato alla iscrizione del Centro Aperto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La convocazione aveva il seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.
- 2) Variazioni allo Statuto.
- 3) Varie ed eventuali.

Gli articoli interessati dalle modifiche erano essenzialmente: il 4 [lettere A e C. Aggiunta lettera F]; il 16 (comma 4; il 19 (aggiunto comma 3)]. E' stato modificato anche il Regolamento Interno (Art. 8: Consultazione dei Libri Sociali).

Punto 1 All'O.d.G.: Nomina del Presidente e del Segretario.

Il Presidente dell'Associazione, Maurizio Vasori, in qualità di Presidente del Centro Aperto (come da Statuto) ha proposto all'assemblea il Signor Serra Angelo per il ruolo di Segretario. Ha messo in votazione la proposta che è stata approvata all'unanimità.

Presenti all'Assemblea (N° 18 Soci) [Leorati Roberta, Leorati Laura, Cappucci Francesca, Benasi Patrizia, Tibias Rossana, Gelati Daniela, Mazzoni Rosa, Floriani Elpinice, Saletta Gianni, Giambotti Lidia, Oliva Salvatore, Scaini Claudia, Aldini Marisa, Annibaletti Anna, Baraldi Bruna, Nuvolari Giovanni, Serra Angelo, Vasori Maurizio].

A tutti i presenti sono stati consegnati i fogli interessati dalle variazioni, con scritto in rosso la parte da modificare e in blu le nuove parti da aggiungere.

Punto 2 all'O.d.G.: Variazioni allo Statuto.

Il Presidente Maurizio Vasori ha spiegato le motivazioni dell'Assemblea e le ragioni delle modifiche, illustrandole una ad una. Si è aperto un breve dibattito, soprattutto per ottenere ulteriori chiarimenti, al quale hanno preso parte diverse Socie / i.

Alla fine del dibattito, il Presidente ha messo in votazione ogni singola modifica che sono state tutte approvate all'unanimità.

Punto 3 all'O.d.G.: Varie ed eventuali.

Vasori informa i presenti del programma di attività, approvati dal Consiglio Direttivo, relativi alle stagioni autunno-inverno. Intervengono Socie / i per chiedere informazioni più dettagliate sulle varie iniziative che si svolgeranno in tutti i giorni della settimana. Non essendoci più nulla da discutere, l'Assemblea termina alle ore 11,15.

Il Segretario

Angelo Serra

Mantova, 16 settembre 2022

Il Presidente

Maurizio Vasori



IBAN: IT24Z0538757820000001230931

Via Salvemini, 2 - 46100 Mantova (MN)
Codice fiscale: 93027540207
Iscri. Reg. MN: 232/3 del 31/08/2001
Tel: 0376392391
Sito web: www.centroaperto.it
e-mail: info@centroaperto.it
PEC: centroaperto@pec.it



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

denominato "CENTRO APERTO - APS"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in Mantova, via Salvemini 2, l'ente del terzo settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominato "Centro Aperto - APS", di seguito indicato con il termine "Associazione".
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mantova, via Salvemini, 2. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.
4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello

Manuela / are

statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 – Finalità

1. L'Associazione è apolitica e apartitica, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie istituzionali dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, sia che questi ultimi abbiano qualità di associati, sia che si tratti di familiari e/o di terzi con i quali opera o ai quali si rivolge.
2. L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza e delle pari opportunità dei diritti di tutti gli associati ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha durata illimitata, non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 4 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare:
in via principale, l'attività di interesse generale rappresentata da:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi



e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

e, a complemento delle precedenti, come attività sussidiarie:

- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma DELL'ART. 5 DEL d.Lgs. 117/2017;
- g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. in particolare l'Associazione si propone di svolgere nell'ambito della normativa delle Associazioni di Promozione Sociale:

- servizi di carattere sociale, socio-sanitario e sanitario (tra i principali si evidenziano: trasporto protetto e trasporto assistito; consegna di medicinali a domicilio, ambulatorio infermieristico; educazione medico-sanitaria; telefono nonni);



- attività d'incontro e socializzazione;
- attività ricreative;
- attività culturali (es. gestione della Biblioteca Comunale di quartiere);
- attività nel campo dell'istruzione e della formazione;
- inserimento di Lavoratori di Pubblica Utilità, Messa alla Prova e Servizio Civile;
- attività solidaristiche, di filantropia e beneficenza;
- attività di autopromozione;
- organizzazione di eventi e manifestazioni prevalentemente con finalità di solidarietà sociale.

In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale e di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie dell'Associazione.

A tal fine potrà anche:

- svolgere attività diretta all'aiuto morale e materiale ed alla promozione umana e sociale delle persone svantaggiate;
- promuovere iniziative di sensibilizzazione della comunità civile sui temi della solidarietà;
- realizzare attività di formazione e aggiornamento dei volontari che operano nel settore della solidarietà e della pace;
- promuovere e realizzare interventi in Italia e all'estero, a favore di popolazioni in stato di necessità o per altri enti ed associazioni che



perseguono le stesse finalità;

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali (occasionalmente e non), libere, spontanee, volontarie e gratuite dei propri soci. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o al cinque per cento del numero dei soci.

4. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Dlgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

5. Le attività che l'Associazione svolge ai sensi delle precedenti clausole, ove non ricadenti tra gli ambiti delle attività di interesse generale di cui all'art. 4, sono svolte quali attività diverse di cui all'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo.



Art. 5 -Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle ed accettino le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti.
2. La domanda di ammissione dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenzienti, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
7. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
8. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.



Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

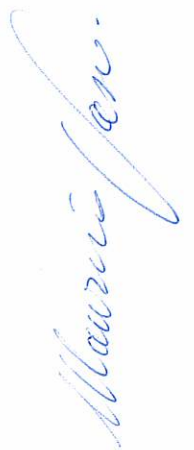
1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun socio in regola con il pagamento della quota annuale ha diritto:
 - a) di votare, per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario, e di consultare i verbali e i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento interno (art. 8);
 - d) di usufruire dei servizi e delle attività organizzati dall'Associazione;
 - e) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.
 - f) Lo Statuto, quindi, in virtù del principio di parità/uguaglianza di tutti gli associati, deve prevedere il diritto di voto dei minorenni, il quale deve ritenersi attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
3. Ciascun socio ha il dovere di:
 - a) di rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale, nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;



- c) di non arrecare danno all'Associazione;
 - d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.
4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine del 31 marzo di ogni anno se non diversamente stabilito dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
5. L'importo della quota associativa, è proposto dal Consiglio Direttivo e, qualora variato, va approvato dalla successiva Assemblea Ordinaria affinché diventi effettivo.
6. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
3. il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, è escluso dal diritto di voto, dal godimento delle attività associative e previa valutazione del Consiglio Direttivo, può essere escluso dall'Associazione stessa.



4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.
5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
6. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.
7. In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Volontari

1. L'Associazione persegue la missione sociale attraverso attività istituzionali il cui impulso ed attuazione è affidato, prevalentemente, all'impegno volontario, libero e gratuito degli associati.
2. L'Associazione accoglie, su richiesta scritta e motivata, approvata dal Consiglio Direttivo, l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.
3. Il volontario che presta la sua preziosa opera sociale presso l'Associazione, usufruisce delle attività proposte dall'Associazione.



4. Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione. Egli ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, d.lgs. n. 117/2017. Presso il medesimo registro l'Associazione può iscrivere anche i volontari occasionali, provvedendo anche per essi all'attivazione delle forme di assicurazione previste per i volontari non occasionali.

5. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

6. Le prestazioni fornite dai Volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario del servizio. Ai Volontari (siano essi soci o no) possono essere rimborsate, ai sensi dell'art. 17 del D. lgs n. 117/2017, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei Volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

7. In caso di necessità, l'Associazione può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, che non svolgono attività di volontariato.

Art. 9 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

a) da un'Assemblea,



- b) da un Consiglio Direttivo,
 - c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza,
 - d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge o, in mancanza di obblighi di legge, da un Collegio di Revisori,
 - e) dal Collegio dei Probi Viri.
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

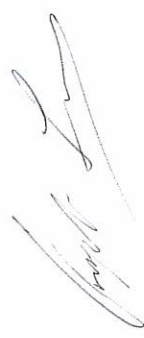
Art. 10 -Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto, purché in regola con la quota associativa.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato presente in Assemblea può rappresentare fino ad un massimo di due associati assenti (max. n° 2 deleghe).
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- b) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti o l'Organo di Controllo e/o il revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge;



- c) elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probi Viri;
- d) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- e) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- f) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) delibera sul numero dei Consiglieri da eleggere nell'Assemblea dell'anno precedente a quello del rinnovo delle cariche;
- j) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa a valere dal successivo esercizio;
- k) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo

The block contains two handwritten signatures in blue ink. The top signature is a stylized, cursive mark. The bottom signature is more legible, appearing to read 'Maurizio' followed by a surname, also in a cursive style.

statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 13 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica



dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci, o in seconda convocazione della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega. Qualora in prima e seconda convocazione non si raggiungano i quorum stabiliti, soltanto in merito alle modifiche dell'Atto Costitutivo e della Statuto, al fine di evitare paralisi sociale, le decisioni verranno prese in terza convocazione con almeno un terzo (1/3) dei presenti in proprio o per delega.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.



2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti compreso tra 7 e 11, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
7. I componenti del Consiglio Direttivo e il Tesoriere rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a) nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario; il Consiglio Direttivo nomina altresì il Tesoriere, scegliendolo tra i Consiglieri o, se necessario, nell'ambito di tutti gli Associati;
 - b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti

Manica per

nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;

- c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- e) programma le attività dell'Associazione per l'anno in corso specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto;
- f) approva o rigetta le domande di ammissione;
- g) comunica all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- h) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
- i) Provvede alla nomina per sorteggio dei 5 componenti effettivi della Commissione elettorale e dei 2 eventuali supplenti.

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

Manfredi
del 19/01/2023

4. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti nel successivo Consiglio Direttivo. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'assemblea dei Soci affinché si proceda alla nomina del nuovo Consigliere.

5. Qualora si dimetta la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

6. Il Consiglio Direttivo, per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti che su invito possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni

Manuela Soc. Legale

opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 18 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.
2. Il Vicepresidente in assenza del Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce di concerto con il Presidente, la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci e dei Volontari garantendone libera visione al socio che lo richieda.
2. Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'amministrazione dell'Associazione, curando la gestione in buon ordine della Documentazione archiviata.
3. Ogni Socio ha il diritto di esaminare i libri sociali. Vedi regolamento interno allegato 1 allo Statuto (art.8).

Art. 20 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Organizzazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con i membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
2. Egli provvede altresì alla supervisione ed alle registrazioni delle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al



Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

3. Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione e relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

Art. 21 - Organo di Controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

4. In mancanza di obblighi di legge, l'Assemblea elegge, per alzata di mano, un Collegio dei Revisori composto da n° 3 elementi tra quanti hanno proposto la propria candidatura o incaricando persone competenti in materia, anche se

esterne.

5. Qualora uno dei Componenti eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti nella successiva Riunione del Consiglio Direttivo. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione dei Componenti per cooptazione chiedendone all'Assemblea la convalida nella prima riunione valida. Il mandato dei Componenti così nominati scade con quello degli altri componenti.

6. L'incarico di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

Art. 22 – Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea ordinaria elegge, secondo quanto descritto nel Regolamento elettorale e scegliendoli tra i soci, i tre componenti del Collegio dei Probiviri, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

2. Qualora uno dei Componenti eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti nella successiva Riunione del Consiglio Direttivo. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione dei Componenti per cooptazione chiedendone all'Assemblea la convalida nella prima riunione valida. Il mandato dei Componenti così nominati scade con quello degli altri componenti.

3. Il Collegio dei Probiviri decide, in via definitiva, sul ricorso contro il provvedimento di espulsione del socio adottato dal Consiglio Direttivo.

4. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio

emesso è inappellabile.

5. Se richiesto, il Collegio fornisce l'interpretazione delle norme dello statuto o dei regolamenti.

6. L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Art. 23 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 24 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- e) contributi e rimborsi corrisposti da Stato, Enti, Amministrazioni ed Istituzioni Pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti/attività specifici e documentati;
- f) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- g) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) altri eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti e previsti dalla legge o dai regolamenti.

Tali risorse provengono dallo svolgimento, in via prevalente, di attività di interesse



generale ai sensi ai sensi del precedente art. 4.1 e, in via secondaria e strumentale rispetto a queste, dalle attività diverse di cui all'art. 4.2 svolte nei termini e nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

2. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

3. L'Organizzazione può possedere, acquisire o acquistare beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione. Tali beni possono essere utilizzati per produrre risorse economiche (es. affitto, vendita) a patto che le risorse economiche da questi derivanti siano utilizzate esclusivamente per l'attuazione delle attività ed il raggiungimento degli scopi sociali. Di questi beni non ne possono godere i soci per proprio beneficio personale.

4. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 25 - Scritture contabili

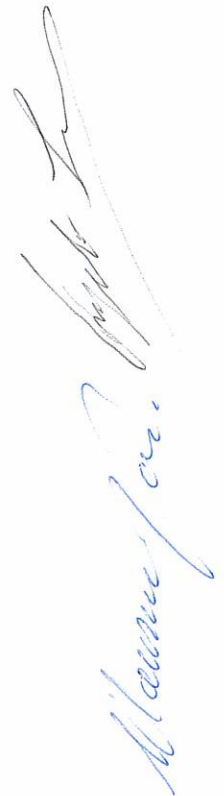
1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno



rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 26 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.



Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 28 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 29 - Convenzioni

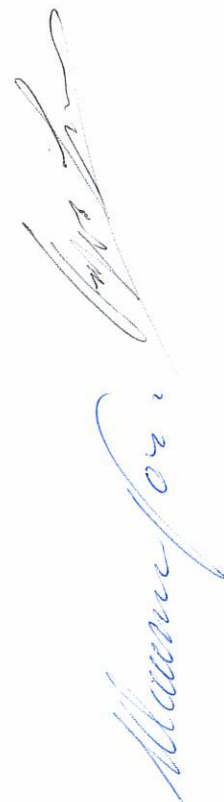
1. L'Associazione può stipulare convenzioni con altri Enti, con l'Amministrazione Pubblica e con Soggetti privati.

L'oggetto di tali convenzioni deve essere uniforme al programma di attività (di cui all'art 14, comma 2, sub. e) del presente Statuto) deliberato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve



nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

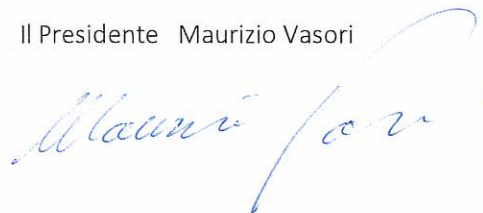
Art. 31 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento al codice civile, nonché alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Segretario Angelo Serra



Il Presidente Maurizio Vasori



Mantova, 16 Settembre 2022

Si allegano i seguenti documenti:

ALLEGATO 1 - Regolamento Interno dell'Ente del Terzo Settore "Centro Aperto - APS";

ALLEGATO 2 - Regolamento Elettorale dell'Ente del Terzo Settore "Centro Aperto - APS";

ALLEGATO 3 – Regolamento Rimborso Spese dell'Ente del Terzo Settore "Centro Aperto - APS".